

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **110/1984** (ECLI:IT:COST:1984:110)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **29/02/1984**; Decisione del **06/04/1984**

Deposito del **11/04/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14762**

Atti decisi:

N. 110

ORDINANZA 6 APRILE 1984

Deposito in cancelleria: 11 aprile 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 18 aprile 1984.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. del cod. proc. civ., promosso

con l'ordinanza emessa il 20 ottobre 1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Marigliano Amalia ed altri contro INPS, iscritta al n. 952 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un processo vertente tra Marigliano Amalia ed altri e l'INPS., ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, il Pretore di Roma con ordinanza del 20 ottobre 1982 (in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983; reg. ord. n. 952 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., concernente le spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il Pretore osserva, quanto alla rilevanza della questione, che le consulenze tecniche acquisite agli atti escludono le denunciate invalidità, onde è "ragionevolmente probabile" che le domande dei lavoratori - assicurati siano respinte, anche se non appaiono manifestamente infondate e temerarie;

che, quanto al merito, il giudice rimettente nota che, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, l'art. 152 cit. - disponendo che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria - deve applicarsi anche alle spese relative alla consulenza tecnica;

che questa interpretazione sembra al pretore porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., sia perché essa sottopone a identico trattamento situazioni diverse, non essendo assimilabili le spese di consulenza tecnica a quelle sostenute dall'Istituto per contraddire alla domanda, sia perché menoma la par condicio processuale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, la questione è stata sollevata in relazione ad una norma (concernente il pagamento di spese di lite) di applicazione non certa ma soltanto futura ed eventuale;

che pertanto non sussiste il necessario vincolo di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale in via incidentale, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (v. in senso conforme. ord. n. 372 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.